

**ASL8****NP/2016/ 0017804** del 05/07/2016 ore 09,13

Mittente: Servizio Affari Legali

Assegnatario: DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Classifica: 1.2.11

**Al Direttore Amministrativo  
Sede****Oggetto: Tribunale di Cagliari-sez. Lavoro- [REDACTED] c/ASL 8: comunicazione esito della lite.**



Con riferimento all'oggetto,

si comunica che la causa è stata definita favorevolmente per l'Azienda con la sentenza n. 405/015 pronunciata dal Tribunale di Cagliari, che si allega alla presente (All. 1).

Poiché nell'ambito della sentenza suindicata le spese di lite sono da intendersi integralmente compensate nei confronti della ASL 8, con la presente si chiede di voler procedere alla liquidazione delle stesse come quantificate nella nota spese che si allega (All. 2), la quale è stata redatta nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento del Servizio Affari Legali, come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015, nonché opportunamente vagliata dal dirigente Avv. Carlo Diana (All. 3), come previsto all'art. 11 (punto III c) del citato Regolamento.

Si precisa che dalle somme anzidette sono state detratte le spese generali di funzionamento sostenute dalla ASL 8 di Cagliari (che vengono forfettariamente computate nella misura del 5% delle competenze professionali liquidate, art. 11 Reg. cit.) e che le somme spettanti agli scriventi Avvocati sono da ripartirsi nella misura del 40% a favore dell'Avv. Paola Trudu e 60% a favore dell'Avv. Lorena Vacca, in deroga alla regola generale di cui all'art. 9 del citato Regolamento.

Distinti saluti

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE**N. 915 DEL 21 LUG. 2016**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
*Dott.ssa Antonella Carreras***IL DIRETTORE SANITARIO**  
*Dott. Pier Paolo Parisi***IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
*Dott.ssa Savina Ortu*  
(Avv. Paola Trudu)  
  
(Avv. Lorena Vacca)Il presente allegato è com-  
posto di n° 7 fogli.**IL RESPONSABILE AFFARI LEGALI**  
*(Avv. Paola Trudu)*

1-



405/105  
RACL 2650/13  
192/15

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CAGLIARI  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Il Giudice Onorario di Tribunale dott.ssa Silvia Sotgia in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato e pubblicato mediante lettura nella pubblica udienza del 16 marzo 2015 la seguente

SENTENZA

ex art. 429 c.p.c nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 2650 del R.A.C.L. dell'anno 2013 promossa da:

**O. R.** nata a Cagliari il 06 settembre 1965 e residente a Quartu S'Elena, domiciliata elettivamente in Cagliari presso lo studio degli avvocati Giuliana Murino, Fabrizio Rodin e Giorgio Rodin, che la rappresentano e difendono per delega a margine del ricorso introduttivo del giudizio

OPPONENTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Aime, che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti

OPPOSTO

E

AZIENDA ASL N. 8 di Cagliari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Trudu e Lorena Vacca, legali interni dell'Ente, che la rappresentano e difendono per delega a margine della comparsa di costituzione e riposta

OPPOSTA

Motivi in fatto e in diritto

A seguito di espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo previsto dall'articolo 445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per conseguire l'assegno mensile di assistenza e/o esenzione ticket, oltre all'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte opponente ha depositato atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, il ricorso in opposizione nel quale ha dedotto ed eccepito quanto di seguito riportato.

La difesa opponente ha censurato l'esito sfavorevole della valutazione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, Dr. Flaminio Giacobbe, secondo cui l'opponente risulta essere affetta da: "1) *Sindrome depressiva endogena media codice 2209, Spondilodiscoartrosi con ernie lombari per analogia codice 7010.* 2) *La ricorrente è da ritenersi invalida con riduzione della capacità lavorativa pari al 70% (settantapercento) e pertanto non ha diritto all'assegno di assistenza. Viceversa spetta alla ricorrente l'esenzione dalla partecipazione alle spese sanitarie (invalida in misura superiore al 66%).* 3) *La condizione riscontrata attualmente è documentata essere presente anche*

m

all'epoca della presentazione della domanda in sede amministrativa.

L'opponente ha osservato come dalla consulenza redatta nell'ambito del procedimento emerge la sottovalutazione delle patologie da cui effettivamente ella è affetta, con particolare riferimento alla patologia psichiatrica e alle patologie dell'apparato osteoarticolare. In particolare ha dedotto che, sulla base delle certificazioni in atti, la patologia psichiatrica non è assimilabile alla sindrome depressiva endogena e che, avendo il CTU accertato che alla sindrome depressiva è associata una "nevrosi isterica lieve", avrebbe dovuto procedere ad una valutazione delle affezioni insistenti sul medesimo apparato prima separatamente e poi come patologie concorrenti. Analogo errore è presente in relazione alle patologie insistenti sull'apparato osteoarticolare, giacchè il CTU ha valutato globalmente patologie plurime concorrenti.

Da ciò le conclusioni volte a riconoscere alla ricorrente la condizione di invalida civile in misura pari o superiore al 74% e /o al 67% dalla data della domanda amministrativa e al conseguente riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza e/o l'esenzione ticket, fin da tale data.

L'Inps si è costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa, deducendo la correttezza delle risposte rese dal consulente tecnico d'ufficio, opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali, da ritenersi già abbondantemente esaustive.

L'Asl 8 si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva in capo all'ente e, nel merito, per contestare l'avversa pretesa e chiedere il rigetto del ricorso.

Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, richiamato il CTU a chiarimenti, al fine di esaminare la nuova documentazione prodotta dall'opponente, la causa è stata tenuta a decisione.

§§§§

In via preliminare deve accogliersi l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dall'ASL n. 8. Infatti, posto che l'accertamento tecnico preventivo ha ad oggetto soltanto l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie del ricorrente (Cass. Civ., sez. lavoro, sent. 6084/2014 e 6085/2014), il giudizio di opposizione deve essere limitato alle questioni attinenti alla verifica della invalidità, con conseguente inammissibilità della domanda di accertamento del diritto alle prestazioni invocate e di condanna al pagamento e/o erogazione delle medesime e, dunque, con legittimazione passiva esclusiva dell'INPS.

Nel merito, le censure mosse nell'atto introduttivo del giudizio alla valutazione del consulente appaiono infondate e devono, perciò, essere disattese, anche alla luce dei chiarimenti resi dal medesimo in sede di opposizione.

Infatti, dall'esame della consulenza tecnica in atti emerge che il Dr. Giacobbe, nella impossibilità di tabellare le singole patologie da cui è affetta l'opponente, in quanto evidentemente non suscettibili di autonoma valutazione, ha ritenuto di operare una valutazione della incidenza delle medesime, globalmente considerate, rispettivamente sull'apparato psichico e sull'apparato locomotore, per poi utilizzare il metodo "riduzionistico" per individuare la percentuale invalidante complessiva.

In particolare, per quanto attiene il deficit della funzione psichica, il Dr. Giacobbe osserva che "la valutazione dello stato mentale della ricorrente sulla base dei sintomi riferiti e dell'andamento clinico della malattia

appare assimilabile a una sindrome depressiva endogena di lieve- media entità associata ad episodio di nevrosi isterica lieve", per analogia tabellata con il codice 7010 ed invalidante in misura pari al 45%.

Anche per quanto concerne l'apparato osteoarticolare, il CTU ha ritenuto di operare una valutazione globale tenendo conto del fatto che "l'esame clinico- obiettivo ha evidenziato un deficit ambulatorio con allegate spinalgia e dolorabilità ai movimenti di antiflessione del tronco con lieve rigidità (flette il tronco sino a toccare il 3° medio della gamba a ginocchia estese) per patologia degenerativa lombare, zoppia da dismetria dell'arto inferiore sinistro in esiti di frattura della gamba e coxalgia in regione inguinale (punta d'ernia crurale destra) e trocanteria (tendinopatia glutea). Il complesso patologico osteoarticolare, tenuto conto del deficit funzionale e la persistente dolorabilità articolare e considerando, inoltre, le minorazioni concorrenti è globalmente valutabile al 40 % (indicato per analogia col codice 7010)".

Sul punto, è opportuno specificare che tale valutazione non è mutata in seguito all'esame delle nuove certificazioni prodotte nel presente grado di giudizio dall'opponente, rispetto alle quali il CTU ha ritenuto di confermare, con motivazione che si condivide e da intendersi integralmente riportata, le precedenti conclusioni.

In esito a tali valutazioni il CTU ha, infine, applicato il criterio riduzionistico, valutando altresì nella misura del 3% l'incidenza delle suindicate affezioni sulle occupazioni confacenti alle attitudini e alla capacità lavorativa specifica della opponente che svolge l'attività di barista.

A ben vedere, pertanto, non si rinviene alcuna deviazione dai criteri di valutazione delle minorazioni concorrenti previsti dal legislatore.

Tanto premesso, la censura di controparte si risolve in un mero dissenso inerente l'inquadramento tabellare delle patologie, e come tale deve essere disatteso alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte in base al quale l'indicazione di una differente valutazione diagnostica non equivale a rivelare una palese devianza delle conclusioni assunte dall'ausiliare dalle nozioni corrispondenti alla scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Con la conseguenza che le contestazioni mosse alla consulenza tecnica d'ufficio si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nella presente fase di giudizio il rinnovo delle operazioni peritali.

Sulla scorta di tali considerazioni, tenuto conto della consulenza tecnica d'ufficio articolata, precisa ed approfondita e di argomentate conclusioni del consulente, il quale ha riconosciuto in capo alla opponente una riduzione della capacità lavorativa pari al 70% del totale, deve dunque escludersi la fondatezza dell'avversa opposizione, con conseguente rigetto della stessa.

Atteso l'accoglimento in sede di ATP della domanda dell'opponente volta all'accertamento del requisito sanitario per la fruizione dell'esenzione alla partecipazione alle spese sanitarie, appare equo compensare nella misura di un terzo le spese processuali per la fase dell'accertamento tecnico preventivo, liquidate come da dispositivo in applicazione delle nuove tariffe professionali previste dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, con distrazione a favore dei difensori dell'opponente anticipatari.

Tenuto conto del fatto che sia l'accertamento tecnico preventivo che il presente giudizio hanno come oggetto l'accertamento della condizione di invalido civile e che, pertanto, rientrano nello scaglione di valore

indeterminabile deve riconoscersi per l'accertamento tecnico preventivo, un compenso liquidato secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento relativo ai procedimenti di istruzione preventiva e con la riduzione massima prevista per ciascuna fase.

Le spese processuali della presente fase non seguono la soccombenza avendo l'opponente comprovato ai sensi dell'art. 42, comma 11°, del D.L. 269/03 - attraverso apposita autocertificazione - di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito inferiore a quello previsto dall'art. 76 e 77 del D. Lgs. n. 115 del 2002.

Restano inoltre a carico definitivo dell'Inps le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico in separato decreto.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando; ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:

~~la carica della legittimazione passiva della ASL n. 8 /~~

accerta che O. R. è invalida civile nella misura del 70% del totale ex D.M. del 5/02/92 e conseguentemente rigetta il ricorso in opposizione dalla medesima proposto ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. con l'atto introduttivo del giudizio.

Dichiara compensate nella misura di un terzo tra le parti le spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo e condanna l'INPS alla rifusione dei restanti due terzi, che liquida in € 934,00, comprensivi del 15% di spese generali, oltre accessori dovuti per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori anticipatari della parte opponente

Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese di consulenza tecnica d'ufficio.

Così deciso in Cagliari il 16 marzo 2015

*Il Cancelliere*  
*[firma]*

Depositato in cancelleria oggi

Cagliari, li .....

IL CANCELLIERE

*[firma]*  
*[firma]*

IL G.O.T.

*[firma]*  
(dot.ssa Silvia Sotgiu)

NOTA SPESE  
(D.M. n. 55/2014)

Nella causa promossa da **ORR c/ ASL Cagliari**  
(Tribunale di Cagliari, sez. Lavoro, R.G. 2650/2013, Giudice Dott.ssa Sotgia)

Valore della controversia indeterminato (art. 5, co. 6 D.M. n. 55/2014)

scaglione di riferimento: da € 26.000,00 a € 52.000,00  
(complessità bassa)

Fase 1: studio della controversia	€ 1.620,00
Fase 2: fase introduttiva del giudizio	€ 1.147,00
Fase 3: fase istruttoria e/o di trattazione	//
Fase 4: fase decisionale	€ 3.500,00
Totale	€ 6.267,00
Spese generali 15%	//
Trattenuta del 5% per spese generali di funzionamento su € 6.267,00 (art. 11 Reg. Affari Legali)	€ 313,35
Totale	€ 5.953,65
Riduzione del 50% (art. 8 Reg. Affari Legali)	€ 2.976,82
Totale dovuto	€ 2.976,82
Totale spettante all'Avv. Paola Trudu (40% di € 2.976,82)	€ 1.190,73
Totale spettante all'Avv. Lorena Vacca (60% di € 2.976,82)	€ 1.786,09

*Lorena Vacca*

*Paola Trudu*

Al Direttore Amministrativo  
Sede


Oggetto: Tribunale di Cagliari-sez. Lavoro-O  
R  
c/ASL 8: attestazione /verifica circa lo  
svolgimento dell'attività professionale di cui alla relativa nota spese.

Con riferimento all'oggetto,  
si comunica che lo scrivente, nella sua qualità di Dirigente Avvocato del Servizio  
Affari Legali, presa visione della nota spese presentata dagli Avv. Paola Trudu e Lorena  
Vacca relativamente al contenzioso in oggetto, dichiara che la stessa è:

- conforme all'attività professionale effettivamente prestata;
- corretta nella sua quantificazione in quanto redatta secondo il tariffario professionale (D.M. 55/014) e conforme alle disposizioni di cui al Regolamento Aziendale, come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015.

Distinti saluti

Il Dirigente Avvocato  
(Avv. Carlo Diana)



1<sup>+</sup>